



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 28 DEL 18/05/2020

COMUNE DI PADOVA

Settore Suap ed Attività Economiche

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Definizione condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso e analoga forma di vendita su area pubblica

IL SINDACO

Visti

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV- 19”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che richiama, come contenuto del proprio allegato 17, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali *“nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di*

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020, n.42 del 24 aprile 2020, n. 44 del 3 Maggio 2020 e n.46 del 4 Maggio 2020;

Vista l'Ordinanza n.48 del 17 Maggio 2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto, con efficacia temporale fino al 2 Giugno 2020, che ammette dal 18 maggio 2020, lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quali mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell'usato, ambulanti nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) della citata ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell'allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività;

Verificato che nelle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) dell'ordinanza regionale n.48 del 17 Maggio 2020 sono state specificamente indicate in corrispondenza dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) le seguenti misure generali:

- *Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:*
- *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;*
- *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
- *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.*
- *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*

Verificato inoltre che nelle citate linee guida sono state specificamente indicate le seguenti competenze dei Comuni:

- *I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la*

gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

- *In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;*
- *Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:*
- *Corsie mercatali a senso unico;*
- *Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;*
- *Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;*
- *Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.*

Rilevato che nelle stesse linee guida sono state individuate le misure a carico del titolare di posteggio quali:

- *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*

- *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;*
- *in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare l'attività di commercio in area pubblica, nella forma del mercato all'aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica, purché siano osservate le misure succitate nonchè le disposizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente ordinanza

Sentite le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Che fino al 2 Giugno 2020, l'effettuazione dei mercati cittadini, autorizzati ai sensi del vigente Piano comunale del commercio in area pubblica, avvenga secondo le disposizioni di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE altresì

- che le prescrizioni di cui all'Allegato A debbano essere osservate anche nei mercati riservati agli imprenditori agricoli, inseriti nella vigente pianificazione, a cura delle Associazioni di categoria che ne hanno la gestione in base di apposito disciplinare

- che gli esercenti l'attività di commercio su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su area pubblica, compresi gli esercenti la vendita di libri al di fuori dei mercati debbano provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A

- che coloro che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante debbano provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A sempre nel rispetto della normativa di settore

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Funzionario A.S. "Responsabile del Servizio Attività Economiche e Gestione Eventi sul territorio", del Settore Suap e Attività Economiche" (tel. 049/8205864 – mail: commercio@comune.padova.it);

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

IL SINDACO
Sergio Giordani